

REGOLAMENTO (CEE) N. 2273/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli alcaloidi della china e loro derivati e ai sali di tali prodotti dei codici 2939 21 10, 21 90 e 29 00 della nomenclatura combinata, originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare 16,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 15;

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1986;

considerando che per gli alcaloidi della china e loro derivati e ai sali di tali prodotti dei codici 2939 21 10, 21 90 e 29 00 della nomenclatura combinata la base di riferimento è fissata a 616 000 ECU; che, in data 22 giugno

1988, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari dell'Indonesia hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia:

Codice NC	Designazione delle merci
2939 21 10 2939 21 90 2939 29 00	Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.